



REGIONE TOSCANA COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Bando generale di concorso per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

ai sensi della LRT n. 96/1996, come modificata dalla LRT n. 41/2015 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del Lode Fiorentino, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 5/04/2016 e in esecuzione della propria determinazione n. 218/2016

RENDE NOTO

che da oggi, secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale.

Gli alloggi di ERP sono assegnati dal Comune sulla base della graduatoria suddetta ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica di essi in fase di assegnazione dell'alloggio (art. 5 LRT n.96/1996 e ss.mm.ii.).

La domanda può essere presentata al Comune di Sesto Fiorentino se comune di residenza o se comune in cui viene svolta attività lavorativa.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (ai sensi dell'allegato A della LRT 96/1996 e ss.mm.ii):

- a) **Cittadinanza italiana** (anche se con residenza all'estero se è presente iscrizione all'AIRE del Comune di Sesto Fiorentino, se già residenti nell'ambito territoriale della Regione Toscana per almeno 5 anni) o di uno Stato aderente all'**Unione Europea**. I cittadini di uno stato **non aderente all'Unione Europea** titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gli stranieri regolarmente soggiornanti devono essere in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale** ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della Regione Toscana da almeno cinque anni. Il presente requisito deve essere posseduto **almeno dal soggetto richiedente**.
- c) **Residenza** anagrafica attuale nel Comune di Sesto Fiorentino **o**, se residenti in altro Comune, **attività lavorativa** stabile nel Comune di Sesto Fiorentino. Il presente requisito deve essere posseduto **almeno dal soggetto richiedente**.
- d) **Situazione reddituale** - determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013 - non superiore alla soglia di **€ 16.500,00 di valore ISEE**. L'attestazione ISE-ISEE dovrà essere in corso di validità ed essere stata rilasciata nell'anno 2016. Si considera nucleo familiare quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (art. 5 bis LRT 41/2015): coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi; figli anagraficamente conviventi; soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi; i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse stato avviato un

procedimento di separazione legale, o non ancora conclusa la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e comunque entro i termini della fase di ricorso se la sentenza è stata emessa entro i termini di chiusura del bando ERP 2016.

Per i nuclei che vorranno scindersi da nucleo coabitante, si resta in attesa di chiarimenti della Regione Toscana in merito al conteggio del limite reddituale per l'ammissione al Bando ERP 2016. Tali situazioni saranno ammesse con riserva e sarà cura del Servizio Politiche per la Casa i Giovani e le Famiglie informare tempestivamente i nuclei appena la Regione Toscana fornirà indicazioni.

Solo ed esclusivamente per i seguenti casi:

1) coppie di futura formazione (al momento dell'assegnazione di un alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio); **2)** unione di due nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando); **3)** giovani coppie di futura costituzione (soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del Bando con o senza figli minori) **è necessario che venga indicato anche l'ISEE, in corso di validità, del nucleo dell'altro componente la coppia ai sensi della normativa vigente;**

- e) **Assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini stranieri di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno possedere, sia al momento della presentazione della domanda sia in fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione i seguenti documenti che dovranno essere riferiti **a tutti i componenti del nucleo familiare:**

- idonea certificazione rilasciata da **una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine** con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;

- idonea certificazione **attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine** rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano;

- f) **Possesso**, per i nuclei familiari titolari di **proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge** e per i titolari **pro-quota di diritti reali**, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, sia in fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione, **dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio**; per indisponibilità si intende **l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità di una quota e non ha pertanto la piena e documentata fruibilità di esso**. I cittadini stranieri di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari **dovranno possedere**, al momento della **presentazione della domanda**, la dichiarazione dell'autorità del paese d'origine già indicata al precedente **punto e)** che attesti l'indisponibilità del bene.
- g) **Assenza di titolarità** da parte dei componenti del nucleo familiare **di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00** ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- h) **Assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- i) **Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP** per i casi previsti all'art. 35 comma 2 lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- l) **Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP**, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di **occupazioni non autorizzate** secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti e devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare, ad eccezione di quanto disposto ai precedenti punti b) e c), alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, salvo quanto diversamente previsto ai punti sopra indicati. I requisiti devono permanere inoltre in costanza del rapporto.

ART. 2 SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un **soggetto richiedente** - in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del presente bando - relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere a sua volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 2) **Per nucleo familiare** si intende quello composto da un solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (art. 5 bis LRT 41/2015):
- coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
 - figli anagraficamente conviventi;
 - soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi;
- 3) Ove ricorra un'esigenza di autonomia, **possono non essere inclusi nella domanda**, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:
- le coppie coniugate;
 - le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
 - la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale;
- 4) Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare **domanda congiunta** i soggetti di seguito elencati:
- i componenti coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
 - due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.
- 5) Gli stranieri il cui **stato civile** risulti ai Servizi demografici del Comune "**non certificabile**" devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria:
- idonea certificazione rilasciata da **una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile**, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;
 - idonea certificazione **attestante lo stato civile** rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

ART. 3- AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Bando, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere e) ed f) in relazione ai cittadini non italiani, e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti ed alla attribuzione dei punteggi deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta del Servizio Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie.

ART.4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- 1) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) copia della certificazione di invalidità pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% o di handicap grave ai sensi della Legge n.104/92 e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà rilasciato dall'istante di conformità all'originale, contenente anche la dichiarazione che quanto in esso dichiarato non è stato revocato, modificato o sospeso;
- 3) per i cittadini stranieri di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari copia della dichiarazione, di cui al precedente art. 1, lettera e) del paese d'origine tradotta e legalizzata che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine;
- 4) per i cittadini stranieri di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari copia della dichiarazione, di cui al precedente art. 1, lettera f) del paese d'origine tradotta e legalizzata che attesti l'indisponibilità dell'alloggio.

ART. 5 – DISTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Sesto Fiorentino reperibili presso il Servizio Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie, via Barducci n. 2 e presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, largo 5 Maggio, nei rispettivi giorni di apertura al pubblico e sono scaricabili dal sito web del Comune di Sesto Fiorentino (<http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it>).

Le domande relative al presente Bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione prevista nel bando e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e presentate :

- presso il **Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino via A.Barducci n. 2;**
- presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n.1;**
- spedite tramite **raccomandata a/r al Comune di Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n. 1.** In questo caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
- inviate **tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net**

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, PEC o terza persona, **alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda stessa.**

Le domande di partecipazione al presente Bando sono soggette all'imposta di bollo da corrispondersi mediante marca da € 16,00.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande per i richiedenti aventi i requisiti all'art. 1 **scade il 13 febbraio 2017.**

Per i soli cittadini residenti all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni e dunque **scade il 15 marzo 2017.**

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Sesto Fiorentino procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune entro massimo 90 (novanta) giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e del criterio di priorità di cui al comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii (progressività decrescente della situazione economica).

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Ai cittadini emigrati all'estero la pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC inerente la comunicazione, i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune. Entro massimo 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro massimo 90 (novanta) giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii (progressività decrescente della situazione economica). In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 12 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

Entro lo stesso termine inoltre la Commissione trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente di settore per la sua approvazione.

C) VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.

La Graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio cesserà l'efficacia della graduatoria pubblicata in esito al Bando ERP 2012.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge regionale e dall'art.5 del Regolamento.

La Graduatoria definitiva come previsto dal comma 4 della Legge Regionale, sarà aggiornata almeno ogni due anni, ferma la facoltà del Comune di Sesto Fiorentino di prevedere bandi di aggiornamento più frequenti per la periodica rilevazione delle esigenze abitative del territorio, ai quali potranno partecipare sia nuclei non presenti nella graduatoria definitiva sia nuclei presenti in graduatoria definitiva che possono integrare favorevolmente la loro situazione.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e "di risulta", purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

La graduatoria per l'assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche, familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni sociali-economiche-familiari:

- a-1.** reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:
- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2;**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**
- a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 2;**
- a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1;**
- con uno o più figli minori a carico: **punti 2;**
Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.
- a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: **punti 2;**
- in misura pari al 100%: **punti 3;**
- a-4 bis.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3;**
- a-4 ter.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4.**
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punto a-4, a-4bis e a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti.
- a-5.** richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**
- a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2;**
- a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4bis: **punti 4;**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4ter: **punti 5;**
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6.**
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.
I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter.

b) condizioni abitative:

- b-1.** situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:
b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2.**

L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al punto b.1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve persistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune di Sesto Fiorentino o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è interamente o parzialmente corrisposto dall'Ente stesso, regolarmente occupati: **punti 3.**

Il punteggio di cui al punto b.1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b). Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2 e b.1.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, a meno che la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3;**

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2;**

c) condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno** di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

ART.8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

ART.9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI. RINUNCIA

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma dell'art.13 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 bis del Regolamento.

Il Comune di Sesto Fiorentino si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari indicati nei punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a-4 ter dell'Allegato B della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. Tali destinatari, oltre ad essere presenti nella Graduatoria definitiva, potranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Sesto Fiorentino procederà all'esclusione dalla graduatoria.

Inoltre il Comune di Sesto Fiorentino si riserva di verificare quanto contenuto nell'ISEE in riferimento a beni dichiarati dal nucleo familiare e alle giacenze medie del conto corrente prima di procedere con la concessione del beneficio richiesto con la partecipazione al presente Bando.

ART.10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

ART.11 - CONTROLLI E NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del Lode Fiorentino" approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 13 del 5/04/2016.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile del Servizio Politiche per la Casa i Giovani e le Famiglie dott. Stefania Matozzi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000). Ulteriori controlli potranno essere disposti anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Sesto Fiorentino, 15 dicembre 2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**
Avvocato Franco Zucchermaglio